

**Coppa Italia Turismo - National GT Challenge - RS Cup - Formula Junior
BOSS GP - Alpine ELF Cup Series - Porsche Club Interseries - Alfa Revival Cup**

Autodromo Internazionale del Mugello - Scarperia e San Piero (FI) - 5, 6, 7 settembre/September 2025

Luogo: Scarperia San Piero

Documento n°: 2.5

Data: 06.09.2025

Ora: 12.02

Coppa Italia Turismo

Decisione n° 3

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 5 Planet Motorsport Conduttore Giacomo Orioli
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di gara, avendo esaminato evidenze video, convocato e ascoltato i conduttori / concorrente n. 5 Planet Motorsport Conduttore Giacomo Orioli, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° e Conduttore: 5 Giacomo Orioli

Concorrente: Planet Motorsport

Data e ora: 06.09.2025 ore 10.51

Sessione: Qualifiche

Fatto: causava un incidente con un'altra vettura

Violazione: art 89 (Obblighi particolari dei Conduttori)

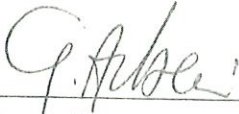
Visti gli articoli di riferimento: Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2025, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2025, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2025, Art. 216 bis lett A (Penalità in tempo, Drive Through, Stop & Go, Retrocessione in griglia) RSN 2025

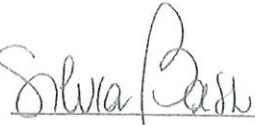
Decisione: Di applicare nei confronti del Concorrente n. 5 Planet Motorsport Conduttore Giacomo Orioli una retrocessione in griglia di 2 posizioni alla prima gara utile alla quale il conduttore parteciperà

Motivazione: Causava un incidente con una altra vettura durante la sessione di prove di qualifica. Così come previsto dall'art.216 bis lett. c) l'ammenda deve essere versata entro l'ora che segue la notifica. Trascorso tale termine le licenze del concorrente e/o del conduttore sono automaticamente sospese. La sospensione cessa non appena l'ammenda viene pagata. Per questi motivi, il Concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN

Il Concorrente viene informato che avverso le predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi


Graziella Arberi
Lic. 26127


Silvia Bassu
Lic. 231353


Marco Tani
Lic. 21385

Ricevuto dal Concorrente:

Data:

06.09.25 Ora: 12.20

Firma:



Decisione esposta all'albo di gara alle ore 12:30 del 6/09/2025